

La decisione della Corte di Giustizia UE

Necessario conformare il regime fiscale dei dividendi

La Corte di Giustizia UE, chiamata a chiarire la propria giurisprudenza in merito ad una precedente decisione del 12 dicembre 2006 (caso C-446/04), stabilisce che deve ritenersi non conforme al principio della libera circolazione di capitali quel regime tributario (come quello britannico) che riserva ai dividendi di origine estera una tassazione differente rispetto a quella cui sono soggetti i dividendi di origine nazionale. Il diritto comunitario consente, in linea di principio, di utilizzare il regime di esenzione per i dividendi nazionali e quello di imputazione per i dividendi stranieri, purché il "peso fiscale" per il soggetto beneficiario, nei due casi, sia equivalente.

di Piergiorgio Valente - Presidente del Comitato Tecnico Fiscale dell'ANDAF - Valente Associati GEB Partners

Le questioni pregiudiziali

La domanda pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 49 ("libertà di stabilimento") e 63 ("libera circolazione dei capitali") del TFUE ("Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea"). Proposta in sede di applicazione della decisione del 12 dicembre 2006 - Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04) - mira ad ottenere chiarimenti in merito a vari punti di detta pronuncia (per approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cfr. P.Valente, "Manuale di Governance Fiscale", Milano, IPSOA, 2011, p. 2075 ss.).

In via preliminare si rileva che nella decisione del 12 dicembre 2006, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che una normativa nazionale, la quale applichi ai dividendi di origine nazionale il metodo dell'esenzione e ai dividendi di origine estera il metodo dell'imputazione, non è contraria agli articoli 49 e 63 del TFUE, a condizione che l'aliquota d'imposta sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota d'imposta applicata ai dividendi di origine nazionale e che il credito d'imposta sia almeno pari all'importo pagato nello Stato membro della società distributrice, sino a concorrenza dell'importo dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

In sede di applicazione della decisione del 12 dicembre 2006, la High Court of Justice (England and Wales) ha sollevato le seguenti principali questioni:

- l'effettiva portata delle espressioni "aliquota d'imposta" e "diversi livelli d'imposizione", utilizzate nella decisione citata;

- applicabilità di quanto statuito ai casi in cui

a) "l'imposta sulle società corrisposta all'estero non sia (o non sia interamente) pagata dalla società non residente che versa il dividendo alla società residente, ma tale dividendo sia pagato con gli utili comprendenti i dividendi versati dalle sue controllate dirette o indirette residenti in uno Stato membro e a loro volta pagati con gli utili sui quali l'imposta è stata corrisposta in detto Stato"

e/o quando

b) "l'imposta sulle società pagata anticipatamente ("advance corporation tax") non sia versata dalla società residente che percepisce il dividendo da una società non residente, ma sia versata dalla società controllante, in via diretta o indiretta, anch'essa residente, al momento dell'ulteriore distribuzione degli utili della società beneficiaria che direttamente o indirettamente comprendono il dividendo";

- "se, ove la normativa nazionale in questione non si applichi esclusivamente a situazioni in cui la società controllante esercita un'influenza determinante sulla società che paga i dividendi, una società residente possa invocare l'art. 63 TFUE (ex art. 56 CE) in relazione a dividendi percepiti da una controllata sulla quale esercita un'influenza determinante e che è residente in un paese terzo".

Le argomentazioni della CGUE

Secondo la CGUE, gli articoli 49 e 63 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che, applicando l'"esenzione" per i dividendi "nazionali" e l'"imputazione" per quelli "esteri", permetta, da un lato, che il credito d'imposta di cui gode la società beneficiaria dei dividendi esteri sia equivalente all'importo dell'imposta effettivamente pagata sugli utili relativi ai dividendi distribuiti e, dall'altro, che il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società nello Stato membro in questione sia generalmente inferiore all'aliquota d'imposta nominale prevista.

Se, da un lato, uno Stato membro è "libero" nella scelta delle modalità per evitare la doppia imposizione dei dividendi percepiti da una società residente (attraverso l'applicazione, come previsto dal regime britannico, dell'esenzione per i dividendi nazionali e del metodo dell'imputazione per quelli stranieri), dall'altro lato è necessario rispettare la condizione per cui:

- l'aliquota d'imposta sui dividendi di origine estera non deve essere superiore a quella applicata ai dividendi di origine nazionale;
- il credito d'imposta deve essere almeno pari all'importo versato a livello della società distributrice dei dividendi, sino a concorrenza del valore dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.

In concreto, se la società residente che distribuisce i dividendi è sottoposta ad un'aliquota nominale inferiore a quella cui è soggetta la società che percepisce i dividendi, l'esenzione fiscale, per quest'ultima, comporterà una tassazione degli utili distribuiti inferiore a quella risultante per effetto dell'applicazione del metodo di imputazione per i dividendi esteri, pagati da una società non residente assoggettata ad una ridotta tassazione dei propri utili.

Secondo la CGUE, l'esenzione fiscale dei dividendi di origine nazionale non determina alcun onere fiscale in capo alla società residente che riceve i dividendi, indipendentemente dal livello di imposizione effettivo applicato agli utili sulla base dei quali sono stati pagati i dividendi. Per contro, l'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera determina "un onere fiscale supplementare" in capo alla società beneficiaria residente qualora il livello di imposizione effettivo applicato agli utili della società distributrice dei dividendi non raggiunga l'aliquota d'imposta nominale alla quale sono assoggettati gli utili della società residente beneficiaria dei dividendi.

Contrariamente al metodo dell'esenzione, il metodo dell'imputazione non consente di trasmettere alla società azionista il "beneficio degli abbattimenti concessi a monte" alla società distributrice dei dividendi.

Poiché la situazione di una società azionista che percepisce dividendi di origine estera è comparabile a quella di una società azionista che percepisce dividendi di origine nazionale - dal momento che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, essere oggetto di imposizione a catena - la differenza di trattamento fiscale tra le due categorie di dividendi è da ritenersi in contrasto con gli artt. 49 e 63 del TFUE.

Siffatta restrizione può essere ammessa solo se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario che essa sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e che "non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo". Occorre inoltre dimostrare l'esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio attraverso un determinato prelievo, tenendo presente che il carattere diretto di tale nesso deve essere valutato alla luce dell'obiettivo perseguito dalla normativa applicabile.

Quanto al carattere proporzionato della restrizione, la CGUE rileva che, se l'applicazione del metodo dell'"imputazione" ai dividendi di origine estera e del metodo dell'"esenzione" ai dividendi di origine nazionale ha l'obiettivo di evitare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti, "non è però necessario, al fine di mantenere la coerenza del regime fiscale (...), tener conto, da un lato, del livello di imposizione effettivo subito dagli utili distribuiti ai fini del calcolo del vantaggio fiscale nell'ambito dell'applicazione del metodo dell'imputazione e, dall'altro, della sola aliquota d'imposta nominale applicata agli utili distribuiti nell'ambito del metodo dell'esenzione".

Precisa la CGUE che "l'esenzione fiscale di cui beneficia una società residente che percepisce dividendi di origine nazionale viene concessa indipendentemente dal livello di imposizione effettivo applicato agli utili che stanno alla base dei dividendi distribuiti. Tale esenzione, mirando ad evitare una doppia imposizione economica degli utili distribuiti, è dunque fondata sull'ipotesi di una tassazione degli utili in questione in capo alla società distributrice dei dividendi secondo l'aliquota d'imposta nominale".

L'applicabilità del metodo di imputazione in caso di dividendi percepiti da una società estera si estende anche ai casi in cui l'imposta estera non sia stata pagata (in tutto o in parte) dalla società distributrice, ma da una società, residente in uno Stato membro, che controlli direttamente o indirettamente la prima o che sia da questa controllata. In tal caso, nel regime di tassazione nazionale, vi sarà un credito d'imposta per ritenute operate all'estero, e ciò anche nel caso in cui il pagamento dell'imposta sia effettuato dalla capogruppo.

Una società residente che percepisce dividendi di origine estera si trova, "rispetto al rischio di doppia imposizione, sullo stesso piano di una società residente che percepisce dividendi di origine nazionale". Una disciplina che non tenga conto dell'imposta sulle società già pagata sugli utili distribuiti non è

compatibile con gli articoli 49 e 63 del TFUE, i quali sanciscono, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" e la "libertà di circolazione dei capitali".

Quanto alla questione - relativa alla possibilità, per una società residente che detenga una partecipazione qualificata in una società residente di un Paese terzo, di invocare l'art. 63 TFUE per contestare la "conformità" al diritto comunitario di una normativa di detto Stato riguardante il trattamento fiscale dei dividendi - la CGUE ritiene che "l'esame dell'oggetto della legislazione tributaria" sia sufficiente per valutare se quest'ultima ricada sotto le disposizioni del TFUE, relative alla libera circolazione dei capitali.

Qualora dall'oggetto di tale legislazione nazionale risulti che essa è destinata ad applicarsi soltanto alle partecipazioni che consentono di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni della società interessata, non potranno invocarsi né le disposizioni del TFUE relative alla libertà di stabilimento, né quelle relative alla libera circolazione dei capitali.

Per contro, una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale dei dividendi esteri, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni nelle quali la società madre esercita un'influenza determinante sulla società "distributrice", deve essere valutata alla luce del principio di libera circolazione dei capitali. Una società residente di uno Stato membro, dunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione da essa detenuta nella società distributrice dei dividendi stabilita in un Paese terzo, può invocare le citate disposizioni comunitarie al fine di contestare la legittimità della normativa nazionale.

Conclusioni

La decisione conferma la posizione della CGUE in materia di tassazione dei dividendi, sottolineando ancora una volta la necessità di conformare il regime fiscale dei dividendi percepiti da società residenti di uno Stato membro a quello dei dividendi percepiti da società nazionali. In particolare, si chiarisce che è contraria ai principi di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali una normativa, quale è quella britannica, la quale applica il metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale e il metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera, qualora sia dimostrato:

- da un lato, che il credito d'imposta di cui gode la società beneficiaria dei dividendi nell'ambito del metodo dell'imputazione è equivalente all'importo dell'imposta effettivamente pagata sugli utili sottostanti ai dividendi distribuiti;
- dall'altro, che il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società nello Stato membro considerato è generalmente inferiore all'aliquota d'imposta nominale prevista.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Corte Giust. CE, Grande Sezione, sentenza 13/11/2012, C-35/11](#)